REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale alle attività commerciali

Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7, commi 1, 2 e 3

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Deliberazione della Giunta regionale n. 34/4 del 08.07.2026

Deliberazione della Giunta regionale n. 41/30 del 07.08.2026

FAQ

1. **l'art. 10 chiarisce le spese ammissibili suddividendole tra acquisto di beni IMMOBILI e AUTOMEZZI.**
 Le ulteriori spese indicate nel comma successivo e che fanno riferimento al "finanziamento" sono relative alla linea B? Si riporta stralcio del comma in questione:
 "all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati.... OMISSIS...
 all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa ... OMISSIS;
 all'acquisto di macchine, attrezzature fisse, mobili, impianti e arredi delle strutture commerciali,... OMISSIS

 No, riguardano entrambe le linee di intervento (linea A e linea B).

2. **Linea B – variazione dell'importo del finanziamento e mezzi propri**
 In sede di presentazione della domanda, qualora il finanziamento non sia ancora stipulato, l'impresa allega la lettera dell'istituto finanziatore indicante l'importo del finanziamento richiesto e il piano di ammortamento stimato.
 Si chiede se, successivamente alla concessione dell'agevolazione, sia possibile stipulare il finanziamento per un importo inferiore rispetto a quello indicato nella lettera allegata alla

domanda, qualora nel frattempo l'impresa disponga di liquidità propria sufficiente a garantire comunque l'integrale copertura e realizzazione del Piano di spesa.
in tale ipotesi, la differenza coperta con liquidità propria deve essere necessariamente formalizzata come apporto di mezzi propri secondo le modalità previste dall'art. 8, oppure è sufficiente dimostrare in sede di rendicontazione l'integrale pagamento delle spese?
Esempio: Piano di spesa IVA inclusa €37.820; contributo previsto €12.400; finanziamento indicato nella lettera bancaria allegata alla domanda €26.000; mezzi propri dichiarati €0. Successivamente alla concessione, l'impresa stipula un finanziamento di €20.000 e utilizza liquidità propria sopravvenuta per la restante quota necessaria alla realizzazione dell'investimento.
Si chiede se tale variazione sia ammissibile e quali eventuali adempimenti debbano essere effettuati.

No tale operazione non è ammissibile, il finanziamento deve essere stipulato per l'importo dichiarato nella lettera allegata alla domanda, secondo le modalità previste nell'art. 8 dell'avviso pubblico.
In particolare si evidenzia che l'apporto dei mezzi propri e dei mezzi di terzi deve essere dichiarato nel modulo di domanda così come previsto dall'avviso pubblico e di conseguenza non sono previste alcun tipo di variazioni successive.

3. **Linea B – modalità di dimostrazione e vincolo dei mezzi propri**

Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata, l'art. 8 prevede che i mezzi propri possano essere costituiti dalle disponibilità di conto corrente risultanti da apposita documentazione fornita dagli istituti di credito, accompagnata da DSAN del legale rappresentante di vincolare le somme necessarie fino al completamento del Piano di spesa.

Si chiede:

a) quale documentazione bancaria debba essere prodotta per dimostrare la disponibilità delle somme (attestazione bancaria del saldo/disponibilità, estratto conto o altro documento);
b) se il "vincolo" previsto dall'Avviso sia costituito dalla DSAN del legale rappresentante, quale impegno alla destinazione delle somme al Piano di spesa, oppure se sia necessario un vincolo/blocco materiale delle somme da parte dell'istituto bancario;
c) se le somme così vincolate possano essere normalmente utilizzate durante la realizzazione del Piano per effettuare i pagamenti relativi agli investimenti agevolati.

Per quanto riguarda il punto a), la disponibilità dei mezzi propri deve essere comprovata mediante "idonea documentazione rilasciata dall'istituto di credito", dalla quale risulti in maniera chiara la disponibilità, alla data di riferimento, delle somme necessarie alla copertura della quota di investimento a carico dell'impresa.

A tal fine, può ritenersi idonea, a titolo esemplificativo, un'attestazione bancaria relativa al saldo/disponibilità del conto corrente, ovvero altra documentazione bancaria equivalente dalla quale sia possibile verificare l'effettiva disponibilità delle somme. L'estratto conto può essere utilizzato qualora contenga elementi sufficienti a identificare il titolare del rapporto, il conto e la relativa disponibilità.

La documentazione dovrà essere riferibile all'impresa richiedente e consentire di verificare che le risorse dichiarate siano effettivamente nella disponibilità della stessa.

Per quanto riguarda il punto b) Il "vincolo" previsto dall'art. 8 deve intendersi quale impegno del legale rappresentante, assunto mediante DSAN, a destinare e mantenere disponibili le somme dichiarate quali mezzi propri per la realizzazione del Piano di spesa fino al suo completamento.

Non è previsto dall'avviso pubblico specificatamente "un blocco o una segregazione delle somme", non è quindi necessario che l'istituto bancario proceda a un vincolo materiale, indisponibilità o blocco del conto o delle relative somme.

La DSAN costituisce quindi l'assunzione di uno specifico obbligo da parte del beneficiario circa la destinazione delle risorse alla copertura della quota di investimento a proprio carico.

Per quanto riguarda il punto c) le somme dichiarate quali mezzi propri possono essere utilizzate nel corso della realizzazione del Piano di spesa per effettuare i pagamenti relativi agli investimenti agevolati.

Il vincolo, infatti, non deve essere inteso come obbligo di mantenere materialmente immobilizzata sul conto corrente, per tutta la durata del Piano, la medesima somma inizialmente attestata, bensì come obbligo di assicurare la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione della quota di investimento a carico dell'impresa e di destinarle effettivamente a tale finalità.

Ne consegue che, a fronte dei pagamenti effettuati per le spese ammissibili, la riduzione della disponibilità bancaria non costituisce di per sé una violazione del vincolo, purché le somme siano effettivamente utilizzate per la realizzazione e il pagamento delle spese previste dal Piano e siano rispettati gli ulteriori obblighi di rendicontazione e tracciabilità previsti dall'Avviso pubblico.

4. **Si chiede se il requisito di impresa femminile deve essere presente alla data della domanda, nello specifico sono ammissibili le imprese la cui compagine sociale è stata modificata in data successiva alla pubblicazione dell'avviso.**

Il requisito di impresa femminile deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e mantenuto continuativamente fino all'erogazione del saldo del contributo.

5 . Chiedo cortesemente un chiarimento in merito all'ammissibilità di un investimento relativo alla realizzazione di un dehors a servizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L'attività è esercitata nel Comune di Sassari e dispone, a decorrere dal 2026, di regolare concessione comunale per l'occupazione del suolo pubblico adiacente all'esercizio, della durata di 3 anni e rinnovabile per ulteriori 3 anni.
L'investimento che si intende effettuare riguarda una struttura dehors completamente amovibile e rimovibile, non configurabile come opera edilizia permanente e senza realizzazione di opere strutturali permanenti sul suolo, destinata esclusivamente al servizio dell'attività commerciale.
Si chiede pertanto di conoscere:
1. se l'acquisto e l'installazione della suddetta struttura amovibile possano essere considerati spesa ammissibile nell'ambito dell'Avviso, quale attrezzatura, impianto o arredo destinato all'attività commerciale;
2. se, trattandosi di struttura integralmente amovibile installata su suolo pubblico regolarmente concesso, sia applicabile il requisito della disponibilità dell'immobile/area per almeno 10 anni previsto per gli interventi di natura strutturale;
3. se possano essere considerate ammissibili anche le ulteriori dotazioni del dehors, quali tavoli, sedie, fioriere, elementi di copertura e altri arredi mobili;
4. se la concessione comunale della durata di 3 anni, rinnovabile per ulteriori 3 anni, sia compatibile con gli eventuali obblighi di mantenimento della destinazione dei beni finanziati previsti dall'Avviso.
L'investimento sarebbe realizzato presso l'area in concessione immediatamente adiacente all'unità locale nella quale viene esercitata l'attività.
Prima di procedere all'acquisto della struttura e delle relative attrezzature, si richiede cortesemente un riscontro scritto circa la loro ammissibilità al contributo.

Ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico, sono ammissibili ad agevolazione, tra le altre, le spese relative "all'acquisto di macchine, attrezzature fisse e mobili, impianti e arredi delle strutture commerciali, purché posti al servizio dell'attività commerciale esercitata dall'impresa e risultante dalla visura camerale."
Pertanto, una struttura dehors che, per caratteristiche tecniche e modalità di installazione, risulti integralmente amovibile e rimovibile, non comporti la realizzazione di opere strutturali permanenti sul suolo e sia destinata esclusivamente al servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere ricondotta alle categorie delle attrezzature e/o degli arredi ammissibili previste dall'articolo 10 dell'Avviso, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, delle caratteristiche concrete del bene, della pertinenza e congruità della spesa e del rispetto della normativa applicabile.
Analogamente, possono essere ricondotti alla categoria degli arredi e delle attrezzature mobili i tavoli, le sedie, le fioriere, gli elementi di copertura e le ulteriori dotazioni del dehors, purché amovibili, funzionali e destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività commerciale.
Con riferimento al requisito relativo alla disponibilità dell'immobile o del terreno per un periodo non inferiore a dieci anni, si evidenzia che l'articolo 10 dell'Avviso riferisce espressamente tale condizione alla costruzione di fabbricati e agli interventi di ammodernamento strutturale. Conseguentemente, qualora l'intervento prospettato presenti effettivamente le caratteristiche sopra indicate e non costituisca un intervento di natura strutturale, il predetto requisito decennale non trova applicazione all'acquisto della

struttura amovibile e dei relativi arredi ma bensì esclusivamente il rispetto del vincolo di stabilità dell'investimento previsto dal bando per i beni mobili di durata quinquennale.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 dell'Avviso, secondo cui sono ammissibili esclusivamente le spese e gli investimenti riferiti alla sede legale o all'unità locale nella quale è esercitata l'attività commerciale interessata. Pertanto, l'area pubblica oggetto di concessione dovrà risultare legittimamente utilizzata a servizio dell'attività di somministrazione esercitata nell'unità locale indicata nella domanda di agevolazione e l'investimento dovrà risultare direttamente e funzionalmente riferibile alla medesima attività.
Con riferimento, infine, alla durata della concessione comunale per l'occupazione del suolo pubblico, l'Avviso non prevede per l'acquisto di beni mobili un requisito di disponibilità dell'area pari a dieci anni. Trova invece applicazione l'articolo 16 dell'Avviso, che impone al beneficiario di mantenere la destinazione aziendale e commerciale dei beni mobili agevolati, esclusi i veicoli, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione.
La concessione comunale di durata triennale, rinnovabile per ulteriori tre anni, non costituisce pertanto, di per sé, causa di inammissibilità della spesa, fermo restando l'obbligo del beneficiario di assicurare per l'intero periodo quinquennale previsto dall'articolo 16 il mantenimento della destinazione aziendale e commerciale dei beni agevolati e di rispettare ogni ulteriore prescrizione prevista dall'Avviso.
Resta in ogni caso demandata alla fase istruttoria la verifica dell'effettiva riconducibilità delle singole spese alle categorie ammissibili previste dall'Avviso, sulla base della documentazione presentata e delle caratteristiche concrete dell'investimento.

6. **Abbiamo un'attività operante nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di materiali per l'edilizia e riteniamo di possedere i requisiti generali di ammissibilità ai contributi di cui al bando in oggetto.**
 Abbiamo in corso la trattativa per l'acquisto di un autocarro con gru usata e vorremo sapere se la spesa è ammissibile per l'interezza del costo del mezzo, cassone e gru, tenuto conto che parallelamente alla vendita offriamo anche il servizio di consegna della merce in cantiere e al piano in caso di clienti privati.

No la spesa non è ammissibile in quanto l'articolo 10 dell'Avviso pubblico, disciplinante specificamente l'ammissibilità dei mezzi mobili, prevede che gli stessi siano agevolabili esclusivamente per gli esercenti attività commerciali in forma ambulante, per gli ausiliari del commercio e per gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
La medesima disposizione individua, tra le tipologie di mezzi ammissibili, i furgoni e gli autocarri con cassone destinati alla movimentazione di merci e prodotti e prevede la possibilità di ammettere ulteriori tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate.
Tale ultima previsione deve tuttavia essere letta in coordinamento con la precedente limitazione soggettiva e, pertanto, consente di valutare ulteriori tipologie di veicoli

nell'ambito delle categorie di beneficiari per le quali l'acquisto di mezzi mobili è espressamente previsto dall'Avviso, senza estendere l'agevolabilità dei veicoli alla generalità delle attività commerciali.
Pertanto, nel caso rappresentato, qualora l'impresa eserciti attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di materiali per l'edilizia in sede fissa e non rientri in una delle categorie specificamente individuate dall'articolo 10 per l'agevolabilità dei mezzi mobili, l'acquisto dell'autocarro non può essere considerato spesa ammissibile ai sensi dell'Avviso.
La circostanza che l'impresa svolga, unitamente alla vendita, anche un servizio di consegna della merce presso i cantieri o al domicilio dei clienti non determina, di per sé, il venir meno della predetta limitazione prevista dall'Avviso.

7. **In vista della presentazione della domanda di contributo a fondo perduto a valere sulla Linea A – IE (Investimenti Effettuati) per l'annualità 2026, si sottopongono alla Vostra attenzione i seguenti due quesiti :**
 1. Assenza requisito finanziamento bancario per Linea A:
 Si chiede conferma che per la Linea A (Investimenti Effettuati già conclusi e saldati) non sia in alcun modo richiesta la stipula di un finanziamento bancario , come desumibile dall'elenco dei documenti allegati di cui a pag. 18 dell'Avviso.
 2. Regolarizzazione dicitura obbligatoria su fatture elettroniche già emesse:
 Trattandosi di investimenti già conclusi nei 24 mesi antecedenti, le relative fatture elettroniche (XML) risultano emesse senza la dicitura "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato dalla Regione Autonoma della Sardegna".
 Si chiede di precisare la modalità ammissibile di regolarizzazione (es. apposizione della dicitura sulla copia di cortesia PDF e dichiarazione sostitutiva allegata al Modello A1).

 Si conferma che, per la Linea A – Investimenti Effettuati (IE), non è richiesta la stipula di un finanziamento bancario obbligatorio.
 L'Avviso, all'articolo 2, definisce infatti il "finanziamento obbligatorio" come il finanziamento associato esclusivamente ai Progetti di Investimento (PI) e, all'articolo 8, precisa espressamente che tale finanziamento è richiesto esclusivamente per la Linea B – Progetti di Investimento.
 La medesima distinzione trova conferma nell'articolo 13, relativo alla documentazione da allegare alla domanda, che per la Linea A – IE non prevede la presentazione di un contratto di finanziamento o di documentazione bancaria attestante l'avvio della relativa procedura, documentazione invece espressamente richiesta per la Linea B – PI.
 Resta fermo, per la Linea A, il rispetto delle condizioni previste dall'Avviso per gli investimenti effettuati, che devono risultare conclusi, fatturati, integralmente pagati, nella disponibilità dell'impresa e rendicontati entro il periodo di ammissibilità previsto dall'Avviso.
 Per quanto riguarda il secondo quesito, trattandosi di spese per investimenti già effettuati e rendicontati nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda, il file originale della fattura elettronica non contiene ovviamente la dicitura richiesta dall'Avviso.
 Pertanto la regolarizzazione delle fatture avviene mediante la predisposizione di una copia analogica in formato PDF della fattura elettronica, sulla quale dovrà essere apposta in modo

chiaramente visibile la dicitura: “Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato dalla Regione Autonoma della Sardegna”.

La copia della fattura così integrata dovrà essere allegata unitamente a un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata e sottoscritta dal beneficiario, attestante l’avvenuta regolarizzazione della fattura secondo le modalità previste dall’avviso pubblico.

8. **Si chiede un chiarimento in merito all'ammissibilità di specifici beni strumentali acquistati dalla scrivente impresa.**
 La scrivente opera nel settore del commercio all'ingrosso e della distribuzione di bevande.
 Nell'ambito della propria attività commerciale, l'impresa acquista:
 impianti di spillatura (impianti alla spina);
 gazebo e strutture promozionali;
 che vengono successivamente concessi in comodato d'uso(gratuito ?)ai clienti (bar, ristoranti, chioschi e altri pubblici esercizi), al fine di supportare e sviluppare la commercializzazione dei prodotti distribuiti dall'impresa.
 Si precisa che tali beni:
 sono acquistati direttamente dall'impresa;
 rimangono di esclusiva proprietà della scrivente;
 sono iscritti tra i cespiti aziendali;
 non vengono ceduti ai clienti;
 costituiscono strumenti funzionali e strettamente connessi all'attività commerciale esercitata dall'impresa.
 In particolare, gli impianti di spillatura vengono installati presso i clienti ai quali la scrivente fornisce continuativamente birra e altre bevande. L'impianto rappresenta quindi uno strumento operativo necessario per la vendita e la distribuzione dei prodotti commercializzati dall'impresa, che mantiene la proprietà del bene e ne concede esclusivamente l'utilizzo mediante contratto di comodato
 Considerato che l'articolo 10 dell'Avviso prevede l'ammissibilità dell'acquisto di macchine, attrezzature, impianti e arredi posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa, si chiede se gli investimenti sopra descritti possano essere considerati ammissibili alle agevolazioni previste dal bando, pur essendo installati o utilizzati presso i clienti in forza di contratti di comodato d'uso gratuito e permanendo la piena proprietà dei beni in capo all'impresa beneficiaria.
 Si chiede inoltre di confermare se tale eventuale ammissibilità sia riconosciuta.

No la spesa non è ammissibile, l’articolo 10 dell’Avviso pubblico ricomprende tra le spese ammissibili l’acquisto di macchine, attrezzature fisse e mobili, impianti e arredi posti al servizio dell’attività commerciale dell’impresa.

Tale previsione deve, tuttavia, essere letta congiuntamente alle ulteriori condizioni di ammissibilità stabilite dall’Avviso e, in particolare, con quanto previsto dall’articolo 5, ai sensi del quale sono ammissibili le sole spese e i soli investimenti sostenuti all’interno della sede legale o dell’unità locale nella quale viene svolta l’attività commerciale interessata dall’investimento.

Pertanto, la mera circostanza che un bene sia di proprietà dell'impresa, risulti iscritto tra i cespiti aziendali e sia funzionale, anche indirettamente, alla commercializzazione dei prodotti distribuiti non è di per sé sufficiente a determinarne l'ammissibilità.
Nel caso rappresentato, gli impianti di spillatura, i gazebo e le strutture promozionali vengono concessi in comodato d'uso e installati o utilizzati presso le sedi dei clienti dell'impresa, quali bar, ristoranti, chioschi o altri pubblici esercizi. Tali sedi non costituiscono la sede legale o un'unità locale dell'impresa beneficiaria nella quale viene esercitata l'attività commerciale risultante dal Registro delle imprese.
Alla luce delle predette disposizioni, le spese relative all'acquisto dei beni descritti, qualora destinati all'installazione o all'utilizzo presso le sedi di soggetti terzi in forza di contratti di comodato, non possono essere considerate ammissibili alle agevolazioni previste dall'Avviso.
La permanenza della proprietà dei beni in capo all'impresa beneficiaria e la loro iscrizione tra i cespiti aziendali non consentono di superare il requisito relativo alla localizzazione dell'investimento presso la sede legale o l'unità locale interessata dall'attività commerciale.
Resta distinta l'eventuale fattispecie di macchine, attrezzature o impianti acquistati dall'impresa e utilizzati direttamente nell'ambito della propria sede legale o unità locale, la cui ammissibilità potrà essere valutata, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'Avviso.

9. **Un'impresa che esercita attività di commercio all'ingrosso di pelli grezze, lane e mandorle (codici ATECO 46.24.10 e 46.41.20) può presentare domanda di agevolazione per l'acquisto di un automezzo commerciale destinato esclusivamente al trasporto, alla movimentazione e alla consegna delle merci commercializzate?**
 In particolare, si chiede se tale automezzo possa essere considerato bene strumentale all'attività commerciale ed essere ammesso alle agevolazioni, qualora venga utilizzato esclusivamente per il trasporto delle merci e non per il trasporto del personale, in coerenza con l'attività esercitata dall'impresa e con quanto previsto dall'art. 10 dell'Avviso pubblico in materia di mezzi mobili.
 Ai fini dell'ammissibilità dei mezzi mobili, l'espressione "altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate" deve intendersi applicabile anche alle imprese che svolgono commercio all'ingrosso (ATECO gruppo 46) e che utilizzano il mezzo esclusivamente per la movimentazione, il trasporto e la consegna delle merci oggetto di commercializzazione?
 In caso affermativo, quali elementi documentali devono essere prodotti dall'impresa per dimostrare il requisito dell'utilizzo esclusivo del mezzo per finalità commerciali e logistiche?

 No la spesa non è ammissibile, infatti l'articolo 10 dell'Avviso prevede che i mezzi mobili sono agevolabili esclusivamente per gli esercenti attività commerciali esercitate in forma ambulante, per gli ausiliari del commercio e per gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
 La successiva previsione secondo cui possono essere ammesse ad agevolazione "altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate" deve essere letta in coordinamento con la predetta limitazione e attiene alla tipologia di veicolo potenzialmente

ammissibile per le categorie di beneficiari per le quali l'acquisto di mezzi mobili è espressamente previsto dall'Avviso.
Tale disposizione non determina pertanto un'estensione dell'agevolabilità degli automezzi alla generalità delle imprese che esercitano attività di commercio all'ingrosso.

10. **un'impresa che esercita attività di commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per bestiame (codice ATECO 46.21.22) può presentare domanda di agevolazione per l'acquisto di un automezzo commerciale coibentato destinato esclusivamente al trasporto e alla consegna delle merci commercializzate dall'impresa?**
In particolare, considerato quanto previsto dall'art. 10 dell'Avviso e dai chiarimenti relativi ai mezzi mobili, si chiede se tale veicolo possa essere considerato bene strumentale utilizzato in via esclusiva per la movimentazione delle merci oggetto dell'attività commerciale e pertanto rientrare tra le spese ammissibili.

Si veda risposta FAQ precedente

11. **chiedo se la mia attività commerciale di noleggio autoveicoli codice ateco 77.11.00, rientra nel bando indicato in oggetto .**

No l'attività non è ammissibile in quanto non rientra tra le attività espressamente individuate dall'articolo 5 dell'Avviso.

12. **in rif.to alla Linea A – INVESTIMENTI EFFETTUATI - (IE), si chiede se il vincolo decennale del titolo di godimento si applica anche a chi richiede l'agevolazione unicamente per beni mobili.**

No, per i beni mobili agevolati trova applicazione l'obbligo di mantenimento della destinazione aziendale e commerciale per cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, ad eccezione dei veicoli il quale vincolo è di 4 anni, ai sensi dell'art. 16 dell'avviso pubblico.
Inoltre e sempre ai sensi dell'articolo suddetto, è fatta salva la possibilità per il competente Assessorato di valutare, su richiesta documentata dell'Impresa beneficiaria, la sussistenza di specifiche situazioni legate:
- alla tipologia dell'attività esercitata dal beneficiario;
- alla sostituzione del bene agevolato con beni analoghi di pari o superiore importo;
- alla presenza di cause di forza maggiore;

di cui tenere conto ai fini dell'eventuale adozione della revoca delle agevolazioni e per la graduazione del relativo provvedimento.

13. **Con la presente si chiede un chiarimento in merito alla corretta applicazione del requisito relativo alla polizza catastrofale (art. 1, comma 101, L. 30 dicembre 2023, n. 213, come integrato dall'art. 1-bis, comma 2, D.L. 155/2024 conv. in L. 189/2024, e dal D.M. MEF n. 18/2025), richiamato all'art. 13, punto 3, dell'Avviso quale documento obbligatorio da allegare alla domanda a pena di non ricevibilità, nonché tra i requisiti di ammissibilità di cui alla lett. q).**

 Si rappresenta il seguente caso, ricorrente per le imprese che intendono presentare domanda sulla Linea B - Progetti di Investimento:

 un'impresa che intende avviare una nuova attività commerciale (o ampliare un'attività esistente) presenta un progetto di investimento consistente nell'acquisto di arredi, attrezzature e impianti non ancora acquistati al momento della domanda, in quanto l'investimento è per l'appunto oggetto del progetto da finanziare e verrà realizzato solo successivamente alla concessione dell'agevolazione. Analogamente, il locale destinato all'attività potrebbe essere nella disponibilità dell'impresa a titolo di locazione, anziché di proprietà.

 Poiché l'obbligo di legge riguarda i beni già utilizzati dall'impresa a qualsiasi titolo (terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, ai sensi dell'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1, 2 e 3, c.c.), si chiede di chiarire:

 1. su quali beni debba essere stipulata la polizza catastrofale al momento della presentazione della domanda, qualora i beni oggetto dell'investimento (arredi, attrezzature, impianti) non siano ancora stati acquistati;

 2. se, in tale ipotesi, sia sufficiente stipulare la polizza sul solo immobile destinato all'attività (ove già nella disponibilità dell'impresa a titolo di locazione o proprietà), rimandando l'estensione della copertura ai nuovi beni strumentali a seguito del loro acquisto;

 3. qualora l'impresa non disponga ancora, al momento della domanda, di alcun bene rientrante nell'ambito di applicazione della norma (locale non ancora individuato, nessuna attrezzatura in uso), se sia ammessa, in sostituzione della polizza, un'autodichiarazione del legale rappresentante attestante l'insussistenza dell'obbligo alla data di presentazione della domanda, con impegno alla stipula della polizza a seguito del completamento degli acquisti oggetto del progetto;

 4. nel caso in cui l'immobile destinato all'attività sia detenuto dall'impresa in locazione, se l'obbligo di copertura assicurativa gravi sul conduttore (impresa proponente) anche con riferimento al fabbricato, oltre che sui beni mobili strumentali di sua proprietà, e come

debba essere documentata tale copertura in sede di domanda qualora il locatore abbia già in essere una propria polizza sull'immobile.

L'obbligo di stipula della polizza catastrofale, richiamato dagli articoli 5 e 13 dell'Avviso, deve essere verificato con riferimento ai beni effettivamente posseduti o utilizzati dall'impresa, a qualsiasi titolo, alla data di presentazione della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
La copertura riguarda i beni riconducibili all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3), c.c., ossia terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Per la Linea B – Progetti di Investimento, i beni non ancora acquistati e non ancora impiegati nell'attività alla data di presentazione della domanda non devono essere ricompresi nella polizza. Una volta acquistati e utilizzati, dovranno essere assicurati qualora rientrino nelle categorie soggette all'obbligo. Restano esclusi, in quanto tali, i beni riconducibili alla voce B-II, n. 4), dell'art. 2424 c.c.
Qualora l'impresa disponga già esclusivamente dell'immobile nel quale esercita l'attività, è sufficiente che la copertura riguardi tale bene, salvo che lo stesso sia già assicurato con analoga polizza stipulata da altro soggetto.
Se, alla data della domanda, l'impresa non possiede né utilizza a qualsiasi titolo alcuno dei beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3), c.c., non sussiste l'obbligo assicurativo. In tale caso potrà essere prodotta, in luogo della polizza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza dell'obbligo.
Nel caso di immobile detenuto in locazione, l'obbligo riguarda anche i beni utilizzati a titolo diverso dalla proprietà. Se il fabbricato è già coperto da una polizza conforme alla normativa stipulata dal proprietario, non è necessaria una duplicazione della copertura, purché la stessa sia documentabile e in corso di validità.
Resta fermo l'obbligo di adeguare successivamente la copertura assicurativa qualora l'impresa inizi a possedere o utilizzare beni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023.

14. Ammissibilità beni acquisiti in leasing

Oggetto: Richiesta chiarimento su ammissibilità beni acquisiti mediante leasing finanziario - Linea A Investimenti Effettuati

Spett.le Assessorato,

con riferimento all'Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale alle attività commerciali (L.R. 3/2022, art. 7), si chiede se, nell'ambito della Linea A - Investimenti Effettuati, siano ammissibili beni strumentali acquisiti mediante contratto di leasing finanziario nel periodo di ammissibilità previsto dal bando.

In particolare, si chiede di precisare:

se siano ammissibili beni per i quali il contratto di leasing risulti ancora in corso alla data di presentazione della domanda;

se siano ammissibili beni per i quali sia già stato esercitato il diritto di riscatto e l'impresa abbia acquisito la piena proprietà del bene;

quale documentazione debba essere prodotta per comprovare la disponibilità del bene e la relativa spesa ammissibile.

No, i beni acquistati in leasing non rientrano nelle agevolazioni previste dall'avviso pubblico.

15. Ammissibilità automezzi per azienda di commercio all'ingrosso

Oggetto: Richiesta chiarimento su ammissibilità automezzi destinati alla consegna merci
Spett.le Assessorato,
con riferimento all'Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale alle attività commerciali (L.R. 3/2022, art. 7), si chiede un chiarimento in merito all'ammissibilità degli automezzi destinati alla consegna delle merci.
L'impresa interessata esercita attività prevalente di commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli (ATECO 45.31.01) e utilizza propri automezzi per la distribuzione e consegna dei ricambi ai clienti.
Poiché l'articolo 10 del bando prevede specifiche disposizioni relative agli automezzi, si chiede se possano essere considerati ammissibili:
furgoni;
autocarri con vano di carico;
utilizzati esclusivamente per la consegna e movimentazione delle merci nell'ambito dell'attività commerciale svolta dall'impresa.
Si chiede inoltre di confermare se tale tipologia di investimento sia ammissibile anche per imprese che esercitano commercio all'ingrosso e non rientrano nelle categorie espressamente richiamate dall'articolo 10 del bando.

Si rimanda alla risposta FAQ n. 9.

16. Quesito 1 – Requisito di iscrizione al Registro delle Imprese e soggetti iscritti al solo REA

L'art. 2 dell'Avviso individua il Beneficiario nel «soggetto iscritto nel Registro delle Imprese, avente sede operativa in Sardegna» e l'art. 5, lett. a), richiede, tra i requisiti di ammissibilità, di «essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese». La successiva lett. c) del medesimo articolo richiede l'esercizio, nell'unità locale interessata, di un'attività commerciale «risultante dalla visura camerale» e ricompresa nell'elenco tassativo ivi contenuto.
Si chiede di chiarire se il requisito di cui all'art. 5, lett. a), possa considerarsi soddisfatto da un soggetto che eserciti effettivamente e in via stabile un'attività di commercio al dettaglio di beni in sede fissa – regolarmente denunciata al Comune mediante SCIA e risultante da visura camerale con attribuzione dei relativi codici ATECO della divisione 47 – ma che risulti iscritto al solo Repertorio Economico Amministrativo (REA) e non al Registro delle Imprese, per non ricadere nell'obbligo di iscrizione di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non esercitando l'attività d'impresa commerciale in via esclusiva o principale.
Si chiede altresì di chiarire, in caso di risposta negativa, se la clausola di ammissione con riserva prevista dall'art. 5 per i casi di richiesta alla CCIAA di «nuova iscrizione o variazione di categoria – codice ATECO in itinere» sia applicabile anche alle domande di iscrizione al

Registro delle Imprese non ancora perfezionate alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Quesito 2 – Polizza catastrofale: documentazione richiesta ai soggetti non tenuti all'obbligo L'art. 5, lett. q), richiede di essere in regola con l'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e l'art. 13 include la «Polizza catastrofale» tra gli allegati obbligatori alla domanda, a pena di non ricevibilità.

Con riferimento al quesito numero 1 non è possibile ammettere all'agevolazione un'impresa che risulti iscritta al REA, infatti il requisito previsto dall'articolo 5, lettera a), dell'Avviso richiede espressamente la regolare iscrizione del soggetto proponente al Registro delle imprese.
La mera iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA), pur in presenza di un'attività commerciale regolarmente esercitata, denunciata agli enti competenti e risultante dalla visura camerale con il relativo codice ATECO, non può essere considerata equivalente all'iscrizione al Registro delle imprese richiesta dall'Avviso.
La circostanza che, in base alla normativa applicabile al soggetto interessato, non sussista un obbligo generale di iscrizione al Registro delle imprese non determina infatti il venir meno dello specifico requisito soggettivo previsto dall'Avviso ai fini dell'accesso all'agevolazione.
Pertanto, un soggetto che, alla data rilevante ai fini della domanda, risulti iscritto esclusivamente al REA e non al Registro delle imprese non soddisfa il requisito previsto dall'articolo 5, lettera a), dell'Avviso.
Resta ferma la specifica previsione contenuta nel medesimo articolo 5 relativa ai casi di nuova iscrizione o variazione di categoria presso la CCIAA non ancora perfezionate al momento della presentazione della domanda.
Tale disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui sia stata presentata una richiesta di nuova iscrizione al Registro delle imprese, purché la relativa domanda alla CCIAA sia stata presentata in data anteriore a quella di presentazione della domanda di agevolazione, o alle ulteriori date eventualmente rilevanti secondo quanto previsto dall'Avviso.
In tale caso l'impresa potrà essere ammessa con riserva. L'accoglimento definitivo della domanda resta subordinato all'esito positivo della procedura di iscrizione e alla circostanza che l'iscrizione al Registro delle imprese risulti dalla visura camerale entro il termine di trenta giorni dalla data di chiusura dell'Avviso, ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti.
Con riferimento al quesito numero 2 - Polizza catastrofale: documentazione richiesta ai soggetti non tenuti all'obbligo:
L'articolo 5, lettera q), dell'Avviso richiede che il soggetto proponente sia in regola con l'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il requisito deve essere verificato alla luce della normativa nazionale che disciplina l'obbligo assicurativo.
Pertanto, qualora il soggetto proponente non sia, in base alla normativa vigente, tenuto alla stipula della polizza catastrofale, il requisito di cui all'articolo 5, lettera q), deve intendersi soddisfatto in quanto non sussiste, in capo al medesimo soggetto, un obbligo assicurativo da adempiere.

In tali casi, in luogo della polizza indicata dall'articolo 13 dell'Avviso, dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza dell'obbligo di stipula della polizza catastrofale e la relativa motivazione.
A titolo esemplificativo, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non sono soggette all'obbligo di stipula le imprese che non possiedono e non impiegano, a qualsiasi titolo, alcuno dei beni individuati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Resta fermo che, qualora nel corso del procedimento vengano meno le condizioni che determinavano l'insussistenza dell'obbligo e il soggetto proponente divenga tenuto alla copertura assicurativa ai sensi della normativa vigente, lo stesso dovrà provvedere tempestivamente alla stipula della polizza, in coerenza con l'obbligo di mantenimento dei requisiti previsto dall'Avviso.

17. **Si chiede di chiarire quale documentazione debba essere allegata dai soggetti che non ricadono nell'ambito applicativo del citato art. 1, comma 101 – in quanto non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del codice civile, ovvero privi di immobilizzazioni rientranti nell'obbligo – e se in tali casi sia sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza dell'obbligo assicurativo.**

Occorre distinguere tra i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese e le imprese che, pur regolarmente iscritte, non possiedono o non impiegano beni rientranti nell'ambito dell'obbligo assicurativo.
Con riferimento alla prima fattispecie, si evidenzia che l'articolo 5, lettera a), dell'Avviso richiede, quale autonomo requisito di ammissibilità, la regolare iscrizione al Registro delle imprese. Pertanto, un soggetto non iscritto al Registro delle imprese non può accedere alle agevolazioni previste dall'Avviso, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia o meno soggetto all'obbligo di stipula della polizza catastrofale.
Diversa è l'ipotesi dell'impresa regolarmente iscritta al Registro delle imprese che non abbia in proprietà e non impieghi, a qualsiasi titolo, alcuno dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Secondo i chiarimenti forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in tale fattispecie non sussiste l'obbligo di stipula dell'assicurazione prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Pertanto, qualora l'impresa proponente sia regolarmente iscritta al Registro delle imprese ma non sia soggetta, alla data di presentazione della domanda, all'obbligo di stipula della polizza catastrofale in quanto non possiede né impiega a qualsiasi titolo beni rientranti nell'ambito della relativa disciplina, in luogo della polizza indicata all'articolo 13 dell'Avviso potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Nella dichiarazione dovrà essere attestata l'insussistenza dell'obbligo assicurativo alla data di presentazione della domanda, con indicazione della relativa motivazione.
Resta fermo che, qualora successivamente vengano meno le condizioni che determinavano l'insussistenza dell'obbligo e l'impresa inizi a possedere o impiegare, a qualsiasi titolo, beni

soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria, la stessa dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

18. **Sono rappresentante legale di un azienda interessata a partecipare al bando in oggetto. Avrei bisogno di informazioni riguardo la scadenza se la presentazione della domanda e altre informazioni specifiche. Esiste un numero da chiamare o altro?**

Le date di apertura della piattaforma e di presentazione delle domande, sia per la Linea A – Investimenti Effettuati (IE) sia per la Linea B – Progetti di Investimento (PI), saranno comunicate con un successivo avviso, pubblicato almeno sette giorni prima dell'apertura.
Per aggiornamenti, scadenze e FAQ è necessario consultare la pagina dedicata all'Avviso sul sito della Regione Sardegna.
Per chiarimenti sul contenuto dell'Avviso è possibile scrivere alla PEC:
tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it
Le richieste possono essere inviate fino a cinque giorni prima della chiusura della fase di compilazione delle domande.
Per problemi tecnici relativi alla piattaforma SIPES è invece disponibile l'indirizzo:
supporto.sipes@sardegnait.it
L 'Avviso non prevede un numero telefonico dedicato per le richieste di chiarimento.

19. **Data alla quale devono sussistere i requisiti soggettivi, con riferimento alla Linea A Investimenti effettuati -**
L'art. 5, primo capoverso, richiede il possesso cumulativo dei requisiti "alla data di presentazione della domanda, o alla data di erogazione del finanziamento bancario o di completamento dell'investimento se anteriori, e continuativamente fino all'erogazione del saldo del contributo". Per la Linea A – Investimenti effettuati, ai sensi dell'art. 7 il completamento dell'investimento è per definizione anteriore alla data di presentazione della domanda.
Si chiede di chiarire se, per la Linea A, i requisiti soggettivi di cui all'art. 5 – e in particolare il possesso del codice ATECO relativo a una delle attività commerciali elencate nel medesimo articolo e l'esercizio della stessa nell'unità locale interessata – debbano sussistere già alla data di completamento dell'investimento, o se invece sia sufficiente il loro possesso alla data di presentazione della domanda. Tale seconda lettura sembrerebbe desumersi dalla clausola di ammissione con riserva contenuta nello stesso art. 5, che subordina l'accoglimento della domanda "con efficacia alla data di presentazione della stessa" all'esito positivo della nuova iscrizione o variazione di categoria comunicata dalla CCIAA competente.

Per la Linea A – Investimenti Effettuati (IE), i requisiti previsti dall'articolo 5 dell'Avviso devono sussistere, qualora anteriore alla presentazione della domanda, già alla data di completamento dell'investimento e devono essere mantenuti continuativamente fino all'erogazione del saldo, salvo che l'Avviso preveda espressamente, per uno specifico requisito, una diversa decorrenza.
Pertanto, anche l'attività commerciale agevolabile e il relativo codice ATECO devono risultare riferibili all'impresa e all'unità interessata dall'investimento alla data di completamento dello stesso.
La previsione dell'articolo 5 relativa alla nuova iscrizione o alla variazione di categoria/codice ATECO in itinere non modifica tale principio. L'Avviso stabilisce infatti che, in caso di procedura non ancora perfezionata dalla CCIAA, la relativa richiesta deve essere stata presentata in data anteriore alla domanda di agevolazione oppure, se precedente, alla data di completamento dell'investimento.
L'espressione secondo cui l'accoglimento della domanda avviene "con efficacia alla data di presentazione della stessa" disciplina pertanto gli effetti dell'ammissione con riserva e non comporta che, per la Linea A, i requisiti possano essere acquisiti soltanto successivamente al completamento dell'investimento.
Resta fermo quanto diversamente ed espressamente previsto dall'Avviso per singoli requisiti, come nel caso dell'articolo 5, lettera b), che richiede che l'unità locale con sede operativa in Sardegna sia attiva alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione del saldo.

20. Nozione di «unica sede» ai fini dell'ammissibilità dell'attività commerciale esercitata come secondaria

L'art. 5 stabilisce che sono ammissibili "le sole spese e i soli investimenti sostenuti all'interno della sede legale o dell'unità locale […] nella quale viene svolta un'attività commerciale primaria", precisando che "nel caso in cui l'impresa abbia un'unica sede, che coincida con quella legale, è altresì ammissibile l'attività commerciale anche come secondaria". Il medesimo articolo include peraltro, nella definizione di unità locale, anche il magazzino e il deposito.

Si chiede di chiarire se la presenza in visura camerale di un'ulteriore unità locale destinata a mero deposito o magazzino – non aperta al pubblico e nella quale non è esercitata alcuna attività commerciale né alcuna vendita – faccia venir meno la condizione di «unica sede» e precluda quindi l'applicazione della deroga, ovvero se la deroga resti applicabile alla sede legale in quanto unica sede nella quale l'attività commerciale è effettivamente esercitata.

Non è ammissibile in quanto la deroga prevista dall'articolo 5 dell'Avviso per l'attività commerciale esercitata come secondaria trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l'impresa disponga di un'unica sede, coincidente con la sede legale.
L'Avviso precisa inoltre che, ai fini della nozione di unità locale, rientrano anche strutture quali magazzini e depositi.
Pertanto, qualora dalla visura camerale risulti la presenza di un'ulteriore unità locale, anche se destinata esclusivamente a deposito o magazzino e anche se nella stessa non viene esercitata attività commerciale né effettuata vendita al pubblico, non ricorre la condizione dell'"unica sede" prevista dall'Avviso.

In tale ipotesi, ai fini dell'ammissibilità dell'investimento, trova applicazione la regola generale secondo cui le spese e gli investimenti devono essere sostenuti nella sede legale o nell'unità locale nella quale viene svolta come primaria una delle attività commerciali ammesse dall'articolo 5.
La deroga che consente di ammettere l'attività commerciale anche come secondaria resta pertanto circoscritta al caso in cui l'impresa abbia una sola sede complessivamente risultante dalla visura camerale e tale sede coincida con quella legale.

21. Richiedo se la mia attività identificata con codice ateco 93.29.10 relativa alla gestione di piste e sale da ballo - discoteche, rientra nel bando indicato in oggetto .

Si rappresenta che l'attività identificata con codice ATECO 93.29.10, relativa alla gestione di discoteche, sale da ballo e simili, non rientra, di per sé, tra le attività ammesse alle agevolazioni previste dall'articolo 5 dell'Avviso.
L'Avviso individua infatti espressamente le attività ammissibili, ricomprendendo, tra le altre, il commercio al dettaglio e all'ingrosso e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'attività di gestione di discoteche e sale da ballo non rientra tra le categorie elencate.
Pertanto, qualora l'impresa eserciti esclusivamente l'attività contraddistinta dal codice ATECO 93.29.10, non può accedere alle agevolazioni previste dall'Avviso.
Resta tuttavia ferma la possibilità di accedere al contributo qualora l'impresa disponga di un'unica sede, coincidente con la sede legale, nella quale l'attività commerciale venga esercitata quale attività secondaria.
In tal caso, l'impresa può accedere al contributo, purché l'investimento sia riferibile all'attività commerciale effettivamente esercitata.
Pertanto, l'eventuale ammissibilità dell'impresa non può essere valutata sulla sola base del codice ATECO 93.29.10, ma deve essere verificata anche l'eventuale presenza in visura camerale di un'ulteriore attività commerciale rientrante tra quelle previste dall'articolo 5, nonché il rispetto delle condizioni relative alla sede nella quale viene realizzato l'investimento.

22. Buongiorno , un'attività con codice ateco 77.21.02 (noleggio senza conducente di imbarcazioni) può partecipare al bando in oggetto?

No l'attività non è ammissibile in quanto non rientra tra le attività espressamente individuate dall'articolo 5 dell'Avviso.

23. Il sottoscritto in qualità di agente di commercio che opero in tutto il territorio regionale, titolare di un'impresa individuale, con sede legale nel territorio regionale chiede formali chiarimenti in merito ai requisiti di ammissibilità e alle modalità di acquisto dei beni per la partecipazione al bando di contributo a fondo perduto del 40% destinato anche agli agenti di commercio, legge regionale 9 marzo 2022. Deliberazione della giunta regionale n 34/4 del 08.07.2026 - deliberazione della giunta regionale n 41/30 del 07.08.2026.

In particolare, si richiedono precisazioni sui seguenti aspetti:

*** Acquisto veicolo aziendale: L'acquisto dell'autovettura strumentale all'attività deve necessariamente avvenire presso una concessionaria con sede sul territorio della Regione Sardegna, oppure è ammissibile ai fini del contributo anche un acquisto effettuato presso una concessionaria situata nella Penisola (o in un'altra regione italiana)?**

*** Acquisto beni strumentali tecnologici (PC e smartphone): L'acquisto di beni quali computer e telefoni cellulari destinati all'esercizio della professione può essere eseguito direttamente tramite i canali di e-commerce ufficiali dei produttori (store online con fattura rilasciata a P.IVA italiana/comunitaria), oppure sussistono vincoli legati al fornitore o alla modalità di acquisto?**

***Copertura assicurativa del veicolo (eventi atmosferici/calamità): Considerato che l'obbligo di polizza catastrofale non è tecnicamente applicabile ai beni mobili registrati come le autovetture, si chiede se sia ritenuta idonea ai fini del bando una polizza assicurativa RC Auto integrata con le garanzie accessorie per furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali/atmosferici ed eventi sociopolitici.**

Per quanto riguarda l'acquisto del veicolo aziendale:

L'articolo 5 dell'Avviso ricomprende espressamente tra i soggetti ammissibili gli agenti di commercio.
Con riferimento agli automezzi, l'articolo 10 prevede inoltre che gli agenti di commercio costituiscono l'unica categoria di beneficiari per la quale è ammissibile qualsiasi tipo di automezzo senza limitazioni connesse alla tipologia del veicolo, in considerazione della particolare rilevanza che il mezzo assume nello svolgimento dell'attività.
L'Avviso non prevede che il veicolo debba essere acquistato presso una concessionaria avente sede in Sardegna. Pertanto, l'acquisto può essere effettuato anche presso una concessionaria situata in un'altra Regione, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso, tra cui la funzionalità del bene rispetto all'attività esercitata, l'intestazione della relativa documentazione di spesa all'impresa beneficiaria e la piena disponibilità e destinazione del bene all'attività agevolata.
Resta inoltre fermo che l'investimento deve essere riferito all'impresa e all'unità produttiva ubicata nel territorio regionale secondo quanto previsto dall'Avviso.

Per quanto riguarda l'acquisto di PC, smartphone e altri beni tecnologici:
L'articolo 10 ammette l'acquisto di macchine, attrezzature fisse e mobili, nonché di impianti e attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, purché posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa.
L'Avviso non prevede limitazioni territoriali relative alla sede del fornitore né esclude gli acquisti effettuati tramite commercio elettronico.

Pertanto, PC, smartphone e analoghi beni tecnologici possono essere acquistati anche attraverso gli store online dei produttori o altri canali di commercio elettronico, a condizione che la spesa sia regolarmente documentata, intestata all'impresa beneficiaria, integralmente pagata secondo le condizioni previste dall'Avviso e che i beni siano effettivamente funzionali e destinati all'esercizio dell'attività di agente di commercio.
L'ammissibilità della singola spesa resta comunque subordinata alla verifica, in sede istruttoria, della sua pertinenza e congruità rispetto all'attività commerciale esercitata.

Per quanto riguarda la polizza catastrofale e autovettura:
I veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) non rientrano tra i beni soggetti all'obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge n. 213/2023.
Pertanto, ai fini dell'adempimento dell'obbligo richiamato dall'articolo 5, lettera q), dell'Avviso, non è necessario stipulare una polizza catastrofale sull'autovettura acquistata.
L'eventuale polizza RC Auto integrata con garanzie accessorie relative a furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o atmosferici può essere liberamente stipulata dall'impresa, ma non costituisce la polizza catastrofale prevista dalla normativa e non può sostituirla con riferimento agli eventuali altri beni aziendali soggetti all'obbligo.
L'impresa dovrà pertanto verificare la propria posizione con riferimento agli ulteriori beni impiegati nell'attività – quali fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature rientranti nell'ambito di applicazione della normativa – ed essere in regola con il relativo obbligo assicurativo alla data prevista dall'Avviso.

24. con riferimento all'avviso pubblico di cui all'oggetto, si chiedono maggiori chiarimenti in relazione alle previsioni di cui all'art.5, che si riportano di seguito.

(Art.5 pag.7 quart'ultimo capoverso)
Nel caso in cui l'impresa abbia un'unica sede, che coincida con quella legale, è altresì ammissibile l'attività commerciale anche come secondaria (esempio dell'artigiano che svolge anche la vendita dei propri beni realizzati all'interno della stessa sede).

Nel caso di cui trattasi si prevede di realizzare in un comune inferiore a 5.000 abitanti ove ha la sede legale e amministrativa la società proponente, un punto vendita, inteso come attività commerciale secondaria per la vendita dei propri prodotti alimentari artigianali realizzati in una sede operativa (laboratorio) sita in un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Si chiede pertanto cortesemente se tale fattispecie presenta le caratteristiche necessarie ai fini della presentazione della domanda di agevolazione per progetti di investimento (PI).

Si rappresenta che la fattispecie descritta non risulta, sulla base degli elementi indicati, riconducibile alla deroga prevista dall'articolo 5 dell'Avviso per l'attività commerciale esercitata come secondaria.
Tale deroga opera, infatti, esclusivamente nel caso in cui l'impresa disponga di un'unica sede,

coincidente con la sede legale. Nel caso prospettato, invece, la società dispone anche di una sede operativa adibita a laboratorio, ubicata in altro Comune; pertanto non ricorre la condizione dell'"unica sede" prevista dall'Avviso.

Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità dell'investimento, trova applicazione la regola generale secondo cui l'attività commerciale deve essere esercitata come attività primaria nella sede o unità locale interessata dall'investimento, risultante dalla visura camerale.

Con specifico riferimento alla Linea B – Progetti di investimento (PI), qualora l'accesso sia richiesto in qualità di impresa con sede operativa ubicata in un piccolo Comune della Sardegna, l'articolo 7 richiede inoltre che l'impresa disponga di una sede operativa nel piccolo Comune già alla data dell'8 luglio 2026.

Pertanto, la sola presenza nel piccolo Comune della sede legale e amministrativa, presso la quale si prevede di avviare successivamente un nuovo punto vendita, non è sufficiente a integrare il requisito previsto per l'accesso alla Linea B in qualità di impresa ubicata in un piccolo Comune, qualora a tale data non risultasse già presente una sede operativa nel medesimo Comune.

Resta ferma l'eventuale possibilità di accesso alla Linea B qualora l'impresa possieda alternativamente gli ulteriori requisiti soggettivi previsti dall'Avviso per le imprese femminili o giovanili, fermo restando il rispetto delle condizioni relative all'attività commerciale e all'unità produttiva interessata dall'investimento.

25. **La società Alfa srl., con sede legale in xx e sede operativa nella Zona Industriale di yy, esercita attività di commercio all'ingrosso e distribuzione di bevande, rientrante tra le attività commerciali ammesse ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso in oggetto.**

 Con la presente si richiede un chiarimento interpretativo in merito all'ammissibilità, tra le spese agevolabili, dell'acquisto di autocarri destinati esclusivamente all'attività aziendale di trasporto, distribuzione e consegna delle merci commercializzate.

 In particolare, l'art. 10 dell'Avviso, nella sezione "AUTOMEZZI", dispone che:

 "I mezzi mobili sono agevolabili esclusivamente per gli esercenti attività commerciali esercitate in forma ambulante (limitatamente all'acquisto di Vesicula commerciali idonei, es. furgoni), ausiliari del commercio e per gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande [...]".

 Lo stesso articolo precisa successivamente che i mezzi ammissibili, in quanto destinati ad essere di ausilio all'attività per la movimentazione di merci e prodotti, possono essere furgoni e/o autocarri con cassone aventi le caratteristiche indicate dall'Avviso e contempla, nell'elencazione delle spese finanziabili, anche l'acquisto di "autoveicoli nuovi, ovvero usati", questi ultimi nel rispetto delle specifiche condizioni previste dal medesimo art. 10.

 Considerato che:

 l'art. 5 dell'Avviso include espressamente tra i soggetti beneficiari anche le imprese che esercitano attività di commercio all'ingrosso;

 gli autocarri utilizzati dalla nostra società sono beni strumentali direttamente ed

esclusivamente funzionali all'attività commerciale esercitata;
tali mezzi sono utilizzati per la movimentazione, il trasporto e la consegna presso la clientela delle merci e dei prodotti commercializzati;
gli autocarri non sono destinati ad uso promiscuo o personale, ma esclusivamente all'esercizio dell'attività d'impresa;
si chiede di chiarire se un'impresa avente come attività commerciale il commercio all'ingrosso e la distribuzione di bevande possa considerare ammissibile, ai fini dell'Avviso in oggetto, la spesa sostenuta per l'acquisto di autocarri destinati esclusivamente al trasporto e alla distribuzione delle merci commercializzate.
In particolare, si chiede cortesemente di precisare separatamente se risultino ammissibili:
autocarri nuovi di fabbrica;
autocarri usati, qualora siano rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 10 per l'acquisto di beni usati, comprese le dichiarazioni del venditore e la perizia prevista dall'Avviso.
Si chiede inoltre di chiarire se la previsione contenuta nell'art. 10, secondo la quale "i mezzi mobili sono agevolabili esclusivamente" per le categorie ivi indicate, debba essere interpretata nel senso di escludere in ogni caso le imprese esercenti il commercio all'ingrosso, anche quando gli autocarri costituiscano beni strumentali utilizzati esclusivamente per la movimentazione e distribuzione delle merci oggetto dell'attività commerciale.
Il chiarimento riveste particolare importanza ai fini della corretta individuazione delle spese da inserire nella domanda di agevolazione e al fine di evitare l'inserimento di investimenti eventualmente non ammissibili.

L'articolo 5 dell'Avviso ricomprende tra le attività ammesse alle agevolazioni anche il commercio all'ingrosso. Tale circostanza, tuttavia, non comporta che tutte le tipologie di spesa previste dall'Avviso siano automaticamente ammissibili per ciascuna categoria di beneficiari.

Con specifico riferimento ai mezzi mobili, l'articolo 10 detta infatti una disciplina particolare, stabilendo espressamente che gli stessi sono agevolabili esclusivamente per gli esercenti attività commerciali in forma ambulante, per gli ausiliari del commercio e per gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Pertanto, un'impresa che esercita attività di commercio all'ingrosso e distribuzione di bevande non rientra, per tale sola attività, tra le categorie per le quali l'Avviso ammette l'acquisto di mezzi mobili.

La circostanza che gli autocarri siano beni strumentali, utilizzati esclusivamente per il trasporto, la movimentazione e la consegna delle merci commercializzate e non siano destinati a uso personale o promiscuo non consente di superare la predetta limitazione soggettiva.

La successiva previsione dell'articolo 10 che ricomprende tra le spese finanziabili gli "autoveicoli nuovi, ovvero usati" deve essere letta in coordinamento con la specifica

disciplina contenuta nella sezione "AUTOMEZZI" e non determina un'estensione dell'ammissibilità dei mezzi mobili alla generalità delle imprese commerciali.

Analogamente, la disposizione che consente l'ammissione di "altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate" attiene alla tipologia del mezzo potenzialmente ammissibile nell'ambito delle categorie di beneficiari per le quali l'acquisto di mezzi mobili è espressamente consentito e non amplia le categorie dei soggetti beneficiari.

Ne consegue che, nel caso prospettato, non risultano ammissibili:

- gli autocarri nuovi di fabbrica;
- gli autocarri usati.

Con riferimento a questi ultimi, il rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 10 per l'acquisto di beni usati, comprese la dichiarazione del venditore e la perizia richiesta dall'Avviso, assume rilievo soltanto qualora il bene sia già, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, riconducibile a una tipologia di investimento ammissibile.

Pertanto, per un'impresa che esercita esclusivamente attività di commercio all'ingrosso e distribuzione di bevande, la spesa per l'acquisto di autocarri destinati al trasporto e alla distribuzione delle merci non è ammissibile ai sensi dell'Avviso.

26. Si sottopone alla Vostra attenzione il seguente quesito interpretativo.
Un'impresa esercita presso la medesima unità locale:
quale attività principale, l'attività identificata dal codice ATECO 47.30.00;
quale attività accessoria/secondaria, l'attività identificata dal codice ATECO 95.31.30.
L'impresa intende realizzare un investimento comprendente l'acquisto dei seguenti beni:
un ponte sollevatore per autoveicoli;
un'attrezzatura per assetto ruote;
un box prefabbricato da destinare ad uso ufficio.
Alla luce di quanto previsto dall'art. 7, secondo cui l'investimento deve essere realizzato nell'unità produttiva in cui l'attività commerciale è svolta come primaria e deve essere funzionale all'esercizio dell'attività commerciale risultante dalla visura camerale, e dall'art. 10, che prevede tra le spese ammissibili l'acquisto di macchine, attrezzature fisse e mobili, impianti e arredi posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa,
si chiede cortesemente di chiarire se le suddette attrezzature sono considerabili direttamente e specificatamente funzionali allo svolgimento dell'attività principale e quindi agevolabili
Il chiarimento richiesto è finalizzato a consentire all'impresa di predisporre correttamente il piano di investimento e di evitare l'inserimento di spese che potrebbero successivamente essere considerate non ammissibili.

Si rappresenta che l'investimento deve essere funzionale all'attività commerciale ammessa dall'Avviso e svolta come primaria nell'unità locale interessata.

Nel caso prospettato, il ponte sollevatore e l'attrezzatura per l'assetto ruote risultano specificamente funzionali all'attività secondaria di riparazione e manutenzione degli pneumatici (ATECO 95.31.30) e non all'attività primaria di commercio al dettaglio di carburanti (ATECO 47.30.00). Tali spese non risultano pertanto ammissibili.

Il box prefabbricato destinato a ufficio potrà invece essere valutato come ammissibile qualora sia effettivamente posto al servizio dell'attività commerciale primaria e siano rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dall'Avviso.

L'articolo 7 richiede infatti che gli investimenti siano funzionali all'attività commerciale risultante dalla visura camerale, mentre l'articolo 10 ammette macchine, attrezzature, impianti e arredi posti al servizio della medesima attività.

27. Buongiorno,in merito al bando per la concessione di contributi in conto capitale alle attività commerciali, e' possibile sapere la data di apertura dello sportello per l'invio della richiesta?

Si richiama FAQ 18

La Direttrice del Servizio
Angela Maria Dedola

EMANUELE
LO
GIUDICE
09.09.2026
08:08:08
GMT+01:00

Angela Maria
Dedola
08.09.2026
17:59:12
GMT+02:00